

**Camera dei Deputati  
Gruppo Parlamentare M5S**

**COMMISSIONI AFFARI SOCIALI E AFFARI COSTITUZIONALI**



**Audizione del Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, Dott. Raffaele Cantone.**

**Disciplina vigente e interventi di riforma in materia di ordini delle professioni sanitarie, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione della corruzione e delle illegalità, ivi compresi i profili di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi**

**Quesiti**

## 1. DOMANDA AL DR. CANTONE (CORTE COSTITUZIONALE E PARERI “PRO VERITATE” DI PRESIDENTI E GIUDICI EMERITI)

Gli ordini e collegi professionali sono enti pubblici non economici come chiarito, oltre che dal Consiglio di Stato e dalla Corte di Cassazione, anche e soprattutto dalla **Corte Costituzionale** che, presieduta proprio dal Presidente Capotosti, con sentenza n. 405 del 2005 così afferma:

- *“Dalla dimensione nazionale – e non locale – dell’interesse sotteso e dalla sua infrazionabilità deriva che ad essere implicata sia la materia **“ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali”**, che l’art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione riserva alla competenza esclusiva dello Stato, piuttosto che la materia “professioni” di cui al terzo comma del medesimo articolo 117 della Costituzione, evocata dalla resistente.”*
- *“La vigente normazione riguardante gli Ordini e i Collegi risponde all’ esigenza di tutelare un rilevante interesse pubblico la cui unitaria salvaguardia richiede che **sia lo Stato a prevedere specifici requisiti di accesso e ad istituire appositi enti pubblici ad appartenenza necessaria, cui affidare il compito di curare la tenuta degli albi nonché di controllare il possesso e la permanenza dei requisiti in capo a coloro che sono già iscritti o che aspirino ad iscriversi. Ciò è, infatti, finalizzato a garantire il corretto esercizio della professione a tutela dell’affidamento della collettività.”***

Così anche con delibera dell’ANAC 145/2014 si chiarisce **“di ritenere applicabile le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui alla l. n. 190/2012 e decreti delegati agli ordini e ai collegi professionali”** considerato che *“ i rapporti di lavoro del personale degli ordini e dei collegi professionali integrano un rapporto di pubblico impiego e tenuto conto, altresì, che i suddetti organismi rientrano nella categoria degli enti pubblici non economici, ricompresi nell’ambito di applicazione della pubblica amministrazione di cui all’articolo 1, co. 2 del d.lgs. n. 165/2001, che operano sotto la vigilanza dello Stato per scopi di carattere generale;”*.

Avverso questa sua delibera l’Ordine forense ha fatto ricorso al Tar, assistito da **Giovanni Maria Flick** (presidente emerito della Corte costituzionale **nonché giudice di quella consulta che emanò la sentenza sopracitata**, nonché ex Ministro della Giustizia vigilante dell’ordine forense medesimo).

Così anche l’ex giudice della consulta Sabino Cassese nonché ex Ministro della Funzione pubblica (cui gli ordini professionali afferiscono perché PA) pare abbia prodotto un parere a sostegno dell’inapplicabilità della sua delibera specificatamente del decreto 39/2013 e riguardo alla incompatibilità dei senatori che rivestono anche la carica di Presidenti di ordini professionali.

Dunque, alla luce di tale evidenza normativa e giurisprudenziale, *quasi banale*, domando come sia possibile e ammissibile che questi ordini professionali possano reiteratamente cercare di eludere l’applicazione delle norme sulla trasparenza e sull’anticorruzione,

raccogliendo (e pagando con costi a carico degli iscritti) pareri o assistenza legale tra quei medesimi giudici che in veste di giudici costituzionali o di ministri chiarirono la natura indiscutibile di enti pubblici non economici facendoli finanche rientrare nella materia di **“ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali”**, che l'art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione riserva alla competenza esclusiva dello Stato.

Domando quindi se l'espressione di tali pareri, oltre che inopportuna dal punto di vista deontologico, non sia essa stessa in conflitto d'interesse perché fatta da ex giudici costituzionali o da ex ministri dello Stato e che in quelle vesti ebbero ad affermare principi radicalmente contrastanti dai pareri testé resi? E' evidente che ne vale la credibilità dello Stato e dei suoi massimi consessi o esponenti.

## 2. DOMANDA AL DR. CANTONE (COMPLEMENTARIETÀ DELLA L. 60/1953 E DEL D. LGS 39/2013)

La legge n. 60 del 1953 agli artt. 1 e 2 chiarisce che:

- I membri del Parlamento non possono ricoprire cariche o uffici di qualsiasi specie in enti pubblici o privati, per nomina o designazione del Governo o di **organi dell'Amministrazione dello Stato**.
- i membri del Parlamento non possono ricoprire cariche, né esercitare funzioni di amministratore, presidente, liquidatore, sindaco revisore direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo con prestazioni di carattere permanente, in associazioni o **enti che gestiscano servizi di qualunque genere per conto dello Stato o della pubblica Amministrazione**, o ai quali lo Stato contribuisca in via ordinaria, direttamente o indirettamente.

Le convalide effettuate dalle Giunte competenti di Camera e Senato nel corso degli anni passati di fatto non hanno mai valutato nel merito la questione perché mai posta o rilevata da alcuno. Il dibattito che, per la prima volta, si profila oggi alla Giunta del Senato, e segnatamente per le obiezioni avanzate dai quattro senatori, rischia in tal senso di generare **un pericoloso precedente** ovvero **rendere ammissibile che un parlamentare sia anche esponente o amministratore di enti pubblici non economici** ovvero di organi dello Stato o della pubblica Amministrazione, **quali** sono appunto gli ordini e collegi professionali nel chiaro pronunciato della Consulta (sentenza 405/2005). Ciò in macroscopico contrasto con l'architettura costituzionale della nostra Repubblica parlamentare che raffigura una netta separazione tra il potere legislativo e il potere esecutivo ed in violazione dell'art. 97 della Costituzione, laddove più volte la Consulta ha individuato l'esistenza di un divieto di cumulo di cariche ove ciò si ripercuota negativamente sull'efficienza e imparzialità delle funzioni (sentenze 277/2011, 143/2014 ed altre).

L'incompatibilità *de quo* è stata altresì valutata anche da Lei dr. Cantone che con due successive delibere (n. 145/2014 e n. 8/2015) ha ritenuto applicabili anche agli ordini e collegi professionali le norme sulle trasparenza e sulla prevenzione della corruzione, ivi incluse le norme sulle incompatibilità di cui al d. lgs 39/2013 che chiaramente indicano come incompatibile la carica di parlamentare con la carica di amministratore di un ente pubblico.

Il conflitto d'interesse sotteso alla situazione d'incompatibilità è peraltro manifesto e corroborato dalla intensa iniziativa legislativa dei quattro senatori che, diffusamente, **hanno presentato emendamenti o disegni di leggi volti a regolamentare gli enti pubblici che presiedono da decenni**, arrivando addirittura a prospettare e chiedere esplicitamente **deroghe ad hoc sulle norme in materia di trasparenza ed anticorruzione** o in taluni casi ad aumentare la durata delle loro cariche.

Il conflitto d'interesse è stato peraltro diffusamente segnalato anche da appartenenti ai medesimi ordini professionali che in taluni casi sono stati anche intimoriti con tentate iniziative disciplinari, com'è stato il caso, ad esempio, di un'infermiera che aveva osato chiedere l'adeguamento alle norme sulla trasparenza e che, su richiesta della senatrice/presidente, era stata convocata dal proprio ordine di appartenenza..

L'applicabilità della legge 60 del 1953 ovviamente compete alla giunta del senato e non all'ANAC ma d'altro canto la giunta non può ignorare, nell'ambito di tale competenza, che analogo principio è stato espresso e rafforzato anche con il d.lgs 39/2013.

Pertanto lei ritiene che le due norme siano complementari per il caso di specie e che rafforzino l'incompatibilità esistente tra l'essere parlamentare e l'essere un amministratore di un ente pubblico?

### **3. DOMANDA AL DR. CANTONE (POTERI GESTIONALI DEI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROFESSIONALI E DELIBERA ANAC N. 8/2015)**

In riferimento alla delibera n. 8 del 21 gennaio 2015 che sostituisce integralmente la precedente delibera n. 1 del 2015 è giunta al M5S una segnalazione riguardo ad una incongruenza, prima facie condivisibile e che abbiamo formalmente inviato all'ANAC.

Il comma 2, lett. I), dell'art. 1 del D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, nell'esplicitare cosa debba intendersi per amministratore pubblico non prevede esclusivamente "l'incarico di Presidente con deleghe gestionali dirette" ma anche l'incarico "di **altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici**".

Pertanto, quanto previsto al punto 3 della delibera n. 8 del 21/01/2015 ovvero "*Nel caso sottoposto all'attenzione dell'Autorità, si tratta di accertare la specifica posizione ricoperta all'interno degli organi elettivi degli ordini professionali e, in particolare, se l'incarico di Presidente dell'Ordine dei Farmacisti comporti deleghe gestionali dirette*" potrebbe indurre ad una interpretazione non corretta o comunque non esaustiva riguardo alla sussistenza della incompatibilità tra Presidente dell'ordine (che rappresenta l'ente e presiede il Comitato Centrale ed il Consiglio nazionale ovvero gli **organi d'indirizzo dell'ente**) e la carica di parlamentare. Infatti alla luce di questa lettura della norma non appare esaustivo, e probabilmente neanche necessario, "accertare se l'incarico di Presidente dell'ordine dei farmacisti comporti deleghe gestionali dirette" essendo sufficiente che lo stesso abbia un incarico o quanto meno presieda gli organi d'indirizzo dell'ente.

E' indubbio che le norme istitutive degli ordini delle professioni sanitarie (d. lgs 233/1946 e DPR 221/1950) attribuiscono agli organi d'indirizzo di tali enti, ovvero al Comitato centrale e alle cariche istituzionali (Presidente, vicepresidente, Segretario e Tesoriere) **precisi poteri gestionali** (deliberano le spese, firmano mandati di pagamento, amministrano i beni ed hanno la rappresentanza legale ecc.). Tali cariche sono individuate non già dagli iscritti all'albo tramite elezioni ma all'interno dell'organo d'indirizzo eletto da altro organo dell'amministrazione ovvero il **Consiglio Nazionale composto di diritto dai presidenti** nominati all'interno dei consigli direttivi

degli ordini territoriali, i cui componenti **sono, in ultima istanza, gli unici ad essere eletti dalla platea dei professionisti iscritti all'albo**. Ciò per evidenziare che il Presidente di un ordine non può essere definito come carica elettiva ma solo ed esclusivamente come "amministratore" di un ente, designato da un organo dell'amministrazione (il Comitato centrale) a sua volta eletto da altro **organo d'indirizzo dell'amministrazione** (il consiglio nazionale che peraltro approva i Bilanci dell'ente). E da quanto chiarito dalla Corte costituzionale sappiamo che gli ordini professionali **sono Amministrazioni dello Stato** tanto da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 117 *secondo comma, lettera g)* **con esclusione di qualsiasi concorrenza delle regioni riguardo la loro organizzazione.**

Quanto argomentato vale a rafforzare proprio l'incompatibilità tra chi ha una carica elettiva (qual è quella di un parlamentare) e **la carica di qualsiasi natura di un organo o amministrazione dello Stato**, come già previsto dal legislatore con la l. 60 del 1953 e come ulteriormente riaffermato con il d. lgs 39/2013.

Questo chiarimento sui poteri gestionali è necessario sia a tutela del responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente e sia per consentire alla Giunta delle elezioni del Senato, investita della questione, una corretta interpretazione della norma.

#### **4. DOMANDA AL DR. CANTONE (RESPONSABILE ANTICORRUZIONE DEGLI ORDINI PROFESSIONALI)**

Dopo la sua delibera 145/2014 gli ordini professionali si sono "adeguati" o lo stanno facendo in maniera, per usare un eufemismo, **molto creativa**.

Sul sito della Federazione nazionale dei Medici sono assenti i bilanci dell'ente, le dichiarazioni dei redditi dei componenti il Comitato centrale e l'indicazione di altre cariche che ricoprono, così è impossibile vedere alcuna notizia su bandi e contratti. Eppure il bilancio della FNOMCEO è senz'altro rilevante tenuto conto, ad esempio, che proprio in questi giorni l'ente sta assumendo **una spesa per oltre 10 milioni** di euro per l'acquisto di un immobile quale sede futura degli uffici.

Così sulla sezione amministrazione trasparenza della Federazione farmacisti nulla è dato sapere sul Presidente in carica nonché senatore della repubblica e sugli altri componenti degli organi d'indirizzo politico-amministrativo (solo nome e cognome ma niente curriculum, niente sui compensi, niente sulle dichiarazioni dei redditi, niente sui contratti stipulati, niente sul direttore generale dell'ente che pare guadagni cifre astronomiche, ecc).

Così sul sito della federazione IPASVI la Presidente/Senatrice non pubblica le altre cariche che ricopre così come non pubblica la propria dichiarazione dei redditi. Eppure risulta che, almeno fino a poco tempo fa, lei era socia fondatrice, ad esempio, di tale Promesa, un'associazione (promossa presso gli iscritti con tanto di circolare sottoscritta dalla presidente). Tale associazione pur dichiarandosi senza scopo di lucro in realtà sembra svolgere attività di intermediazione assicurativa giacché iscriversi a Promesa equivale, per gli iscritti alla federazione IPASVI, a dover pagare un premio per la polizza assicurativa. Ciò in pieno conflitto con la senatrice che da un lato presenta in parlamento disegni di legge sulla responsabilità professionale degli infermieri e

dall'altro come presidente Ipasvi siede al tavolo tecnico presso il Ministero della salute che deve definire i requisiti minimi delle polizze assicurative. Ciò nonostante il codice dei contratti pubblici preveda che per attivare una convenzione assicurativa di tale entità sia necessario fare una gara pubblica e che considerata l'entità (gli infermieri sono circa 350mila) doveva essere anche di livello europeo. Peraltro i contratti (e non i bandi) presenti sul sito dell'IPASVI fanno sorgere più di un sospetto laddove si rilevano numerosi affidamenti diretti inferiori alla soglia di € 40.000,00 effettuati in un anno ai medesimi operatori economici o consulenti e per le medesime attività.

Ma tra tutte le bizzarrie colpisce il fatto che la Federazione Ipasvi e la Federazione dei Farmacisti abbiano **nominato quale responsabile della trasparenza e dell'anticorruzione un componente del Comitato centrale ovvero un componente dell'organo d'indirizzo politico amministrativo**, nonostante abbiano nel loro organico fior fiore di dirigenti. Controllori e controllati appassionatamente insieme. Così hanno fatto anche gli ordini territoriali di tutte le professioni sanitarie con la scusa di non avere personale dipendente o non averlo con competenze adeguate. E' possibile che tali competenza appartengano invece a farmacisti, infermieri, medici ecc? E' possibile dr. Cantone che il responsabile dell'anticorruzione sia nominato tra i componenti degli organi d'indirizzo politico amministrativo che peraltro non possono rispondere del loro operato perchè non organicamente legati all'ente che amministrano? I componenti dell'organo d'indirizzo qual è il Comitato centrale sono sovente dipendenti di altre amministrazioni pubbliche e com'è possibile che le amministrazioni di appartenenza abbiano autorizzato tali incarichi? Com'è possibile che esistano pubbliche amministrazioni senza dipendenti pubblici?

##### **5. DOMANDA AL DR. CANTONE (COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI NEGLI ORDINI PROFESSIONALI E CORTE DEI CONTI)**

Il Consiglio di Stato nel 2005 e su richiesta del Ministero della salute chiarì che le norme sul controllo interno di cui al d. lgs 286 del 1999 dovessero applicarsi anche agli ordini e collegi professionali. Tali disposizioni, come successivamente modificate ed integrate, prevedevano, tra le altre cose, anche la decadenza degli organi di revisione presso quelle amministrazioni che non si fossero adeguate. In contrasto con tutto ciò gli ordini e collegi professionali hanno organi di controllo amministrativo e contabile **assolutamente fuori legge** poiché i componenti dei Collegi dei revisori dei conti sono eletti o nominati nella stessa maniera dei componenti degli organi d'indirizzo politico amministrativo **ossia tra gli iscritti all'albo professionale della rispettiva professione**. Così abbiamo revisori dei conti che sono infermieri, medici, farmacisti e tante altre cose ecc, nonostante la legge preveda che per svolgere tale ruolo si debba essere iscritti all'Albo dei revisori istituito presso il MEF. Insomma ordini professionali che promuovono l'esercizio abusivo di altra professione (quella di revisore). Da che pulpito, verrebbe da dire.

Già forti di una sentenza della Corte di cassazione che, riferita alla sola Federazione nazionale dei farmacisti, in maniera strabiliante arrivò ad escludere il controllo di legittimità (ma non la

giurisdizione) della Corte dei conti sugli ordini professionali, **questi ordini professionali manifestano continuamente la volontà di non sottostare ad alcuna regola o controllo pubblico, così come si mostrano riottosi a voler applicare le norme della trasparenza e dell'anticorruzione.** Salvo invece reclamare la riserva esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione laddove una regione (la Toscana) aveva provato a regolamentare una consulta delle professioni e salvo reclamare la loro natura di enti pubblici non economici quando si debbano occupare poltrone presso i Ministeri o si debba intervenire in via sussidiaria sulle questioni concernenti le professioni e i privilegi che loro rappresentano in stile lobbistico.

Il sistema dei controlli su questi enti richiede una risoluzione immediata tenuto conto che l'entità patrimoniale e il giro di soldi è assolutamente rilevante (**si stima che unitamente alle casse previdenziali il patrimonio mobiliare ed immobiliare sia di circa 60 miliardi**) e che in via diretta e/o indiretta questo sistema incida sul 12% del PIL del paese.

Con delibera del 31 marzo 2014 la Corte dei Conti ribadisce quanto già deliberato nel 2013 ovvero che "Quanto agli Ordini professionali, è a dirsi che nel programma del controllo per il 2012, si è già *segnalato, che la Corte di Cassazione, 1° sezione civile, con sentenza n. 21226 del 14 ottobre 2011, con riferimento alla Federazione degli Ordini dei Farmacisti, ha affermato la non assoggettabilità a controllo delle relative gestioni. Peraltro, l'impostazione adottata dalla Corte di Cassazione si discosta non solo dai principi espressi, con riferimento al controllo di cui alla legge n. 20 del 1994, dalla Corte Costituzionale (sentenze nn. 29/1995 e 470/1997), ma anche dall'orientamento della Corte dei conti. Tenuto conto che la pronuncia della suprema Corte ha riguardato esclusivamente la Federazione suddetta, la Sezione non può non ribadire l'opportunità di una soluzione normativa atta a fare definitiva chiarezza sulla linea da adottarsi.*"

Chiediamo quindi come sia possibile conciliare il sistema della trasparenza e dell'anticorruzione con un inesistente o assolutamente inefficace sistema dei controlli interni? Se non sia necessario e urgente provvedere all'immediato accorpamento delle strutture di questi enti che non sono in grado e non vogliono dare attuazione alle norme sulla pubblica amministrazione.?

#### **6. DOMANDA AL DR. CANTONE (art. 53 del d. lgs 165/2001 )**

I presidenti di tali ordini così gli altri componenti degli organi d'indirizzo percepiscono delle indennità o dei compensi oltre che rimborsi. Prima di essere senatori tali Presidenti o almeno alcuni di loro erano dipendenti pubblici con ruoli anche dirigenziali. Ci domandiamo se sia ammissibile che ci siano dipendenti pubblici che ricevono doppi compensi senza avere richiesto specifica autorizzazione all'amministrazione di appartenenza oppure senza essere messi in aspettativa.

Sul sito del Senato sono pubblicate le dichiarazioni dei redditi dei quattro senatori ed emerge un reddito doppio, ed in taluni casi anche ben oltre il doppio, rispetto ai redditi presumibili derivanti dalla esclusiva carica di senatore (di circa € 80.000,00/90.000,00); in taluni casi questa differenza non risulta neanche armonizzata con le dichiarazioni patrimoniali anch'esse rese pubbliche. Pertanto sarebbe auspicabile che i senatori spieghino e documentino tale notevole differenza.

Riguardo ai compensi per le suddette cariche solo il Senatore Bianco, e limitatamente alla carica nazionale, ha dichiarato sul sito istituzionale di non percepire alcun trattamento economico. La senatrice Silvestro risulta percepire un compenso lordo (esclusi rimborsi) di circa € 60.000,00 lordi in aggiunta al trattamento economico di senatore. Per gli altri non è dato sapere.

#### **REDDITI imponibili 2014**

Bianco € 183.717,00

D'ambrosio Lettieri € 207.870,00

Mandelli € 245.271,00

Silvestro € 213.942,00

Quindi se per i senatori si richiama l'art. 3 legge 31 ottobre 1965, n. 1261 che dispone: "Con l'indennità parlamentare non possono cumularsi assegni o indennità, medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti da incarichi di carattere amministrativo, conferiti dallo Stato, da Enti pubblici, da banche di diritto pubblico, da enti privati concessionari di pubblici servizi, da enti privati con azionariato statale e da enti privati aventi rapporti di affari con lo Stato, le Regioni, le Province ed i Comuni.", **ci domandiamo se trovi applicazione l'art. 53 del d. lgs 165/2001 qualora i presidenti o componenti degli organi d'indirizzo degli ordini siano anche dipendenti pubblici.**

#### **7. DOMANDA AL DR. CANTONE (CUP E COGEAPS E CODICE DEGLI APPALTI )**

Buona parte degli ordini e collegi professionali nonché le rispettive Federazioni finanziano con i soldi degli iscritti organismi di vario genere.

Vale la pena ricordare che **la quota contributiva è obbligatoria** per esercitare la professione ed è **esigibile anche tramite riscossione a ruolo**, e tale potere impositivo è delegato dallo stato proprio con le leggi istitutive.

Tra i diversi organismi finanziati dagli ordini emerge il CUP (Comitato Unitario delle professioni) che peraltro vanta un potere di rappresentanza istituzionale non ben identificato giuridicamente da



alcuna disposizione. Pertanto il suo accreditamento nelle sedi istituzionali (ivi inclusa l'ANAC) andrebbe di volta in volta verificato (parla in nome e per conto di quali ordini? Sulla base di quale delega in bianco?)

Il CUP è integralmente finanziato da enti pubblici non economici e pertanto ha natura di organismo di diritto pubblico assimilabile ad una partecipata o controllata pubblica. Gli organi direttivi o esecutivi del CUP sono nominati dai rappresentanti degli ordini professionali che vi afferiscono.

Il CUP, quindi, al pari di qualsiasi organismo pubblico (come definito dalle direttive comunitarie) dovrebbe applicare anch'esso sia il codice dei contratti pubblici e sia le norme sulla trasparenza e sull'anticorruzione, secondo le limitazioni stabilite dalla legge. E invece sul sito del CUP non è dato rinvenire alcunché, né i bilanci, né un codice fiscale o una partita iva, **il nulla assoluto.**

Analogo discorso vale per il Cogeaps un consorzio costituito e finanziato dagli ordini professionali oltre che dalle associazioni maggiormente rappresentative delle professioni non regolamentate in ordini. Il COGEAPS, finanziato anche dal Ministero della salute, ha la finalità di costituire l'anagrafica delle professioni sanitarie soggette all'obbligo formativo dell'educazione continua in medicina (ECM). Il COGEAPS è organicamente inserito nell'AGENAS l'ente che tra l'altro gestisce la formazione obbligatoria dei sanitari, accreditando e certificando sia chi fa formazione e sia chi la riceve (i sanitari). Anche per il COGEAPS non è dato rinvenire sul sito alcuna trasparenza riguardo ai soldi introitati e spesi, così riguardo ad eventuali conflitti sui soggetti che ricoprono le cariche direttive ed esecutive.

Sono numerosissime anche le fondazioni create dagli ordini e collegi professionali e che svolgono le più svariate attività "pseudo istituzionali". Basti pensare che l'Ordine dei notai ha creato una enorme S.p.A per fornire ai notai tutte le necessarie infrastrutture informatiche di cui hanno bisogno. La maggior parte di queste fondazioni o società si occupano di formazione obbligatoria e organizzano corsi ed eventi per gli iscritti con un giro di soldi rilevante e con il precipuo intento di mantenere alto il consenso. Un giro di soldi incassato e speso senza alcuna evidenza pubblica.

Gli ordini professionali (così come tante altre amministrazioni dello Stato) proprio per aggirare il codice dei contratti pubblici e nell'erroneo intendimento che la fondazione o la società da loro creata potesse essere più libera da regole, cavilli e CONTROLLI, hanno creato questo mondo sommerso e opaco. Un mondo che dovrebbe oggi emergere proprio nella sezione "Amministrazione trasparente" degli ordini e dove devono essere indicati gli enti partecipati, finanziati o vigilati. Un mondo che dovrebbe essere privato di finanziamenti laddove non si sia adeguato alla trasparenza e all'anticorruzione.

Per quanto riguarda gli ordini professionali questo mondo non è opaco ma è assolutamente OSCURATO!

Pertanto chiediamo che sia chiaramente indicato se, quando e come tale mondo o sottobosco debba essere finalmente svelato alla collettività.

#### **8. DOMANDA AL DR. CANTONE (DDL MADIA SULLA PA E RIFORMA DEGLI ORDINI PROFESSIONALI)**

In Senato sono in discussione, nelle competenti commissioni, sia la riforma della Pubblica amministrazione (DDL 1577) e sia la riforma delle professioni sanitarie inserita nel cosiddetto DDL Lorenzin.

La riforma della PA, all'art. 8, include correttamente e coerentemente gli ordini professionali tra le «amministrazioni pubbliche» assimilandole alle amministrazioni nazionali, a quelle territoriali, e a quelle di istruzione e cultura. Su tale articolo ovviamente i senatori/presidenti di ordini sono prontamente intervenuti con pareri ed emendamenti volti a dare una soluzione creativa e sui generis alla natura degli ordini che presiedono. A titolo di esempio si cita l'emendamento **8.0.2 dei senatori MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis. (Ordini e Collegi professionali)**

1. Gli ordini, i collegi professionali e i relativi organismi nazionali sono enti pubblici non economici a carattere associativo. Nel rispetto dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, essi sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, agli stessi non si applicano le restrizioni in materia di rapporti di lavoro e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro competente.».

*Consequentemente al comma 1, lettera e) sopprimere le parole: «nonché gli ordini professionali».*

Oppure **indecoroso è l'emendamento 12.25 del senatore D'AMBROSIO LETTIERI** con cui di fatto si propone una deroga alla legge 190/2012 per gli ordini professionali.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. La normativa di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 si applica agli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 con le modalità semplificate individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri».

Così altrettanto creativi appaiono altri emendamenti che li vogliono individuare come organismi di diritto pubblico (tipo l'ANAS SPA) e altri che invece attribuiscono una natura quasi unta dal signore prevedendo un articolo *ad hoc*, come richiesto dalla senatrice/presidente dell'IPASVI .

Il ddl Lorenzin invece presenta una riforma delle professioni sanitarie speculare, per non dire identica, ai disegni di legge presentati dai medesimi senatori/presidenti di ordini, DDL che definire retrogradi è estremamente riduttivo; basti rilevare che mantengono intatto il collegio dei revisori dei conti composto da soggetti iscritti all'albo (medici o infermieri che fanno i revisori), così mantengono intatta la rete provinciale anche se sono privi di dipendenti e non sono in grado di funzionare oppure rafforzano la gestione autonoma e priva di ogni controllo in capo agli organi d'indirizzo politico-amministrativo (il tutto tramite uno statuto da fare e approvare in totale autonomia.

Alla luce di ciò non ritiene dr. Cantone che sia insostenibile il dibattito parlamentare sereno ed imparziale sulle riforme che si avvicinano anche in quest'aula e nelle nostre commissioni, riforme viziate ab origine da un insopportabile conflitto d'interesse e da una conclamata incompatibilità?

